

	<p align="center">COMUNE DI DECIMOMANNU</p> <p align="center">CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI</p> <p align="center">IV SETTORE</p> <p align="center">Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)</p>		
<p>C.F. 80013450921</p> <p>P.IVA 01419800923</p>	<p>Tel. 0709667039-3371134643</p>	<p>MAIL: psaba@comune.decimomannu.ca.it</p> <p>PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it</p>	

SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE - ANNO 2025 -
ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RENDE NOTO CHE:

è indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa Greca di Settembre - anno 2025.

L'assegnazione delle aree pubbliche disponibili agli esercenti lo spettacolo viaggianti in occasione della Sagra di S. Greca che si terrà a Decimomannu dal 26 al 30 settembre 2025 avverrà conformemente al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.06.2025 e secondo quanto stabilito dalle seguenti normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 18.3.1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- l'Elenco Ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 01.06.89 successe modifiche e integrazioni;
- D.p.r. 31 Aprile 1994 n. 394
- la Legge Regionale n° 24/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale n° 10/13 del 27 .2.2018 recante "Modifiche alla delibera G.R. 11/14 del 28.2.2017 – direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia-." e relativi allegati;
- le Leggi vigenti in materia di attività di spettacolo viaggiante anche se non espressamente richiamate nel presente atto.
- la Circolare della Prefettura di Cagliari del 27.2.2012 acquisita al prot. 2878 del 2.3.2012;

1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura per la concessione delle aree pubbliche agli esercenti attività di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di S. Greca di settembre 2025 gli esercenti titolari di:

1. Licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
3. Tutte le attrazioni ricomprese nella licenza d'esercizio devono risultare regolarmente registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo ed essere in possesso del collaudo annuo.
4. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve aver ottenuto da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

Le attività di spettacolo viaggiante individuate dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. e dalla L. 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i. rientrano nel campo di applicazione della L.R. 24/2016.

2 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'area comunale disponibile per le manifestazioni di Santa Greca di Settembre è lo spazio antistante la piazza della Chiesa di Santa Greca adiacente al Polo fieristico.

3 PROCEDURE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La procedura di assegnazione del suolo pubblico costituisce, procedura preliminare e separata dalla presentazione della D.U.A. (dichiarazione unica autocertificativa) per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Per l'individuazione degli assegnatari di suolo pubblico viene espletata apposita procedura ad evidenza pubblica che viene indetta con il presente avviso pubblico.

Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune nei termini previsti dal bando.

Le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non saranno prese in considerazione e le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno escluse.

Gli esercenti che sono tenuti per legge a possedere un domicilio digitale -Posta elettronica certificata-PEC- hanno l'obbligo di presentare la domanda tramite quest'ultima alla pec del protocollo di questo ente: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it .

Ai partecipanti che non abbiano l'obbligo della PEC o in caso di malfunzionamento della stessa è consentito il recapito in busta chiusa e la consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune o l'invio con raccomandata A/R.

Nell'oggetto della PEC o nella busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Domanda per l'assegnazione di area pubblica per spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa Greca di Settembre”

Le domande inviate tramite PEC, dovranno essere sottoscritte con firma digitale del dichiarante oppure dovranno essere firmate e poi scansionate.

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14.07.2025 h. 11.00.

Nelle domande rese in carta legale, da presentare al protocollo utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi del d.p.r. 445/2000, dovranno essere indicati **pena l'esclusione**:

- a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (pec); dati di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ragione sociale della società;
 - b) codice fiscale, partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti morali di cui al TULPS e s.m.i;
 - d) il possesso dell'attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda e in caso di locazione o cessione d'azienda gli estremi del relativo titolo giuridico;
 - e) estremi della licenza permanente d'esercizio, data e comune che ha rilasciato il titolo con indicazione degli estremi di integrazioni e/o modifiche e codice identificativo di ogni singola attrazione, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di attribuzione;
 - f) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture.
 - g) Indicazione esatta della/e denominazione dell'attrazione/i, e non nome di fantasia, risultante dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, la categoria di appartenenza in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori e il codice identificativo con estremi del provvedimento di rilascio, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata in posizione ben visibile sull'attrazione stessa.
- Qualora l'indicazione e la denominazione assegnata alla/e attrazione/i con regolare provvedimento di rilascio del codice identificativo non risulti invece coerente con le denominazioni risultanti dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti sarà cura e onere della/e ditta/e esercente/i provvedere all'adeguamento della classificazione secondo le disposizioni vigenti in materia.
- h) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione espressa in metri quadrati compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. ed allegata la proiezione al suolo dell'ingombro in movimento con

planimetria redatta e firmata da tecnico abilitato. La superficie dell'attrazione deve essere ricompresa all'interno di figure geometriche semplici.

Qualora si riscontri che le dimensioni dichiarate siano difformi da quelle reali l'attrazione sarà esclusa dalla planimetria e dovrà necessariamente abbandonare la piazza, inoltre il punteggio acquisito sarà azzerato.

i) presenza nelle sagre degli anni precedenti con l'esatta indicazione delle attrazioni con le quali si è stati presenti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Documento di identità del/dei dichiaranti;
- La dichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti, oltre al rappresentante legale che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa, da rendere su modello predisposto dall'Amministrazione comunale;
- Dichiarazione indicante presso quale ente è depositato il libretto di attività sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- Dichiarazione di designazione di una o più unità di personale con funzioni di addetto antincendio a rischio alto per ogni ditta fermo restando che il numero di addetti antincendio deve essere commisurato alla tipologia dell'attrazione e alla dimensione della stessa; alla dichiarazione deve essere allegata copia conforme all'originale dell'attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione.
- In caso di società cooperativa idonea documentazione da estratto del libro soci qualora non ancora risultante l'aggiornamento presso il registro delle imprese, con l'obbligo di trasmissione di ogni successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche dopo la presentazione della domanda.
- **Per le medie e grandi attrazioni** si dovrà presentare la foto della targhetta di identificazione in cui viene individuato il codice identificativo e il nome dell'attrazione, la foto del mestiere in esercizio nei sei mesi precedenti dalla quale si evince esattamente la attrazione nella sua interezza estetica comprensiva di facciate decorative, pedane, rivestimenti e ogni elemento scenografico previsto.
- **Per le piccole attrazioni** si dovrà presentare la foto della targhetta di identificazione in cui viene individuato il codice identificativo e il nome dell'attrazione, la foto del mestiere in esercizio nei sei mesi precedenti dalla quale si evince esattamente la tipologia di attrazione. Sarà poi cura dell'Amministrazione individuare la categoria di appartenenza
- **Per le ATTRAZIONI NOVITA'** è richiesto l'estratto del libretto tecnico che dimostri l'anno di costruzione.

Qualora non venga allegata la documentazione sopra indicata le attrazioni verranno incluse nella graduatoria provvisoria con riserva, con possibilità di integrare su richiesta dell'ufficio competente, nel termine assegnato improrogabilmente dall'ufficio a pena di esclusione dalla graduatoria definitiva.

La mancata regolarizzazione e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà anche la decurtazione di 5 punti dal punteggio di anzianità acquisito risultante dalla graduatoria dell'anno precedente risultante agli atti d'ufficio.

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

4 GRADUATORIE E PUNTEGGI

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuita la posizione in graduatoria in base all'assegnazione del seguente punteggio basato sull'anzianità di frequenza dell'attrazione nella Sagra di S. Greca: Punti 1 (uno) per ogni anno di presenza dell'attrazione per cui si presenta istanza, dando per acquisito il punteggio maturato fino all'anno precedente come risultante dalle graduatorie della Sagra di Settembre approvate dall'Amministrazione.

Le attrazioni con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di registrazione al protocollo del Comune.

È consentita l'installazione di un numero massimo di 3 (tre) gonfiabili.

Non sono ammessi i "doppioni" delle grandi e medie attrazioni.

Non sono considerati "Doppioni" le attrazioni aventi le stesse caratteristiche delle giostre per adulti ma di dimensioni ridotte, destinate esclusivamente ai bambini.

Sono considerati doppioni non solo le attrazioni aventi lo stesso nome e/o le stesse funzioni, ma anche quelle che, pur presentandosi con nomi o tematiche differenti, risultano pressoché identiche per tipologia di movimento, percorso o esperienza offerta. In sostanza, due attrazioni non possono essere considerate distinte se svolgono la stessa funzione o propongono un intrattenimento equivalente, anche in presenza di variazioni puramente estetiche.

Per i doppioni di gonfiabili si intendono le attrazioni avente lo stesso tema (es. 2 gonfiabili con tema "Circus" sono considerati doppioni).

Per i doppioni di gonfiabili è ammessa la sostituzione del tema per motivi di usura senza la perdita del

punteggio acquisito purchè rispetti le stesse dimensioni e non sia doppiopione di altro gonfiabile della stessa ditta.

Per la categoria “piccole attrazioni” al fine di permettere l’installazione di almeno una attrazione per ogni tipologia risultante dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, verranno redatte le sub graduatorie per ogni singola tipologia di cui all’art. 4 della legge di cui sopra, a seguito delle quali si procederà a redigere la graduatoria di assegnazione degli spazi che dovrà rispettare, a prescindere dal punteggio, il seguente ordine e priorità:

1. la prima attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
2. la seconda attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
3. la terza attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia con priorità al punteggio più alto;

È consentita l’installazione di un numero massimo di 3 (tre) attrazioni per ciascuna tipologia delle piccole attrazioni.

L’attrazione giostra a seggiolini qualora in posizione utile in graduatoria potrà essere installata esclusivamente in un angolo del perimetro.

Il Responsabile del settore competente predispone apposita graduatoria PROVVISORIA per categoria di attrazioni (grandi, medie e piccole) in base al punteggio determinato dall’anzianità di presenza nell’area stessa di ciascuna attrazione maturata fino all’anno precedente come risultante dalle graduatorie approvate (farà fede la documentazione agli atti dell’Amministrazione).

La graduatoria provvisoria verrà approvata con atto del Responsabile del settore competente separatamente per piccole, medie e grandi attrazioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentate eventuali istanze di revisione della posizione nella stessa che dovranno pervenire, esclusivamente in forma scritta e sostenute da prove documentali, con le modalità indicate all’art. 10 del Regolamento.

In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle istanze di revisione, saranno redatte le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive per le grandi, medie e piccole attrazioni saranno approvate unitamente alla planimetria di massima predisposta dall’ufficio competente.

L’obbligo di notifica si intenderà adempiuto con la pubblicazione sull’albo pretorio comunale online e pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune.

Qualora l’esercente non eserciti l’attività nello spazio assegnato, perderà il punteggio di anzianità maturato.

5 ATTRAZIONI NOVITÀ

Nell'ambito dell'organico può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della deliberazione di individuazione dell'elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" appartenenti alla categoria delle grandi, delle medie e delle piccole attrazioni.

Si considerano attrazioni novità PER TUTTE E TRE LE CATEGORIE solo le attrazioni con anno di costruzione non antecedente sei anni dalla manifestazione di riferimento.

In occasione della Sagra di Santa Greca di settembre il numero massimo delle attrazioni novità è così determinato:

grandi attrazioni: 1

medie attrazioni: 1

piccole attrazioni: 1

La dimensione massima dell'attrazione novità della categoria –grandi attrazioni- non potrà essere comunque superiore a mq 600.

La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, all'operatore in possesso della licenza d'esercizio prescritta dalla normativa vigente.

La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante; l'esercizio dell'attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), 18.06.1931 n° 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 06.05.1940 n° 635, dalla Legge 337 del 18.03.1968, dal D.P.R. n° 394 del 21.04.1994, e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia ed è subordinata alla presentazione della D.U.A. al SUAPE.

6 MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE

La concessione delle aree pubbliche avverrà sulla base degli spazi disponibili.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità, alla graduatoria e alle norme vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità ma dovranno occupare quello individuato nella planimetria predisposta dall'Amministrazione comunale e assegnato in ordine di graduatoria.

Non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul suolo pubblico occupato in passato.

La superficie complessiva della piazza ammonta a:

-superficie luna park (al netto della corsia di emergenza) mq 13.100

-superficie comune tra le attrazioni pari a mq 8.100;

-superficie netta attrazioni mq 5.000;

La superficie sopraindicata destinata a spettacolo viaggiante verrà ripartita come segue:

- a. Grandi attrazioni 33% del totale
- b. Medie attrazioni 60% del totale
- c. Piccole attrazioni 7% del totale

Nell'ambito delle percentuali sopraindicate sono da ricomprendersi anche le attrazioni novità.

Le indicate percentuali per le grandi e le medie attrazioni possono essere incrementate fino ad un massimo del 2% qualora in fase di redazione della planimetria per l'assegnazione degli spazi, si rilevi che la superficie disponibile è insufficiente per garantire l'installazione dell'attrazione collocata utilmente in graduatoria.

Qualora un'attrazione abbia una superficie che determinerebbe un superamento dei limiti di ripartizione dell'area sopraindicata, si procederà allo scorrimento della graduatoria sino all'attrazione che abbia una superficie che consenta di rientrare nella ripartizione sopraindicata.

Gli spazi saranno assegnati in base alle graduatorie relative alle singole categorie di attrazioni (grandi – medie – piccole) scorrendo la stessa fino ad esaurimento dello spazio riservato alle singole categorie di attrazioni.

La superficie a perimetro residuale dall'assegnazione degli spazi alle grandi e medie attrazioni verrà assegnata in ordine di graduatoria di assegnazione descritta nel precedente articolo 12 alle piccole attrazioni con parete cieca in ordine di graduatoria partendo dal lato destro rispetto all'ingresso a salire verso la S.S. 130. Esaurito tale spazio si ripeterà la stessa procedura sul lato sinistro.

Non è consentito, salvo per carenza di spazi, il posizionamento di 2 piccole attrazioni affiancate che abbiano la stessa tipologia. Nel caso quella con punteggio inferiore sarà spostata di 2 stalli se disponibili.

Gli spazi residui saranno ridistribuiti, una volta esaurita la procedura indicata nel punto precedente, pro quota alle categorie rimanenti secondo le proporzioni sopraindicate, fino ad esaurimento della superficie fissata.

Qualora la ridistribuzione degli spazi residui per motivi tecnici e/o di sicurezza non fosse attuabile con i criteri stabiliti in precedenza, l'Ente si riserva di modificarla in base alle esigenze sopravvenute.

In caso di rinuncia lo spazio lasciato libero sarà occupato dall'attrazione in graduatoria che abbia un ingombro compatibile con lo spazio vuoto dando priorità alla categoria di appartenenza ovvero alle categorie secondo l'ordine "grandi, medie, piccole".

La concessione del suolo pubblico verrà rilasciata dal Responsabile del Settore competente a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva e della planimetria generale di inquadramento delle attrazioni.

La concessione del suolo pubblico costituisce procedura preliminare e separata dal rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

7 ONERI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 26.06.2025.

Il pagamento della quota di partecipazione e degli altri tributi dovrà essere effettuato preventivamente al rilascio della concessione entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva pena l'esclusione e la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità di presenza.

Le attrazioni novità dovranno obbligatoriamente corrispondere quanto dovuto entro il termine di 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione **ossia entro il 25.08.2025** e il mancato rispetto di detto termine verrà considerato come rinuncia alla partecipazione.

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

8 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I concessionari, dopo che è stata rilasciata la concessione del suolo pubblico, provvederanno ad inoltrare la documentazione necessaria per l'esame da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il progetto tecnico, generale o riferito a singole attrazioni o gruppi di esse, deve comprendere la collocazione delle attrazioni, il progetto degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico, nonché tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (ad esempio: relazione generale e tecnica con tutti i materiali utilizzati, planimetrie generali, particolari costruttivi, schemi unifilari, sezioni di scavo, ecc.) esaustiva da poter essere valutata.

Trattandosi della fattispecie di più ditte che intendono installare contemporaneamente e nella stessa area le proprie attrazioni, è ammessa la presentazione di un unico progetto o di più progetti a firma di tecnico abilitato corredati dalla documentazione.

La Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo di norma si riunisce almeno due volte.

Nella prima seduta si provvede all'esame della relazione accompagnatoria e del progetto tecnico e di tutta la documentazione tecnica allegata, nella quale dovrà essere riportata:

- Individuazione delle vie di esodo, mezzi di estinzione antincendio in dotazione alle singole attrazioni, localizzazione dei punti di allaccio ENEL e dei Gruppi Elettrogeni (nel caso di presenza di questi ultimi dovrà essere presentata tutta la documentazione tecnica degli stessi), posizionamento dei quadri elettrici e delle linee di alimentazione, caratteristiche delle linee di alimentazione comprese la profondità di scavo delle stesse e i particolari costruttivi, caratteristiche dei quadri elettrici e i particolari tecnici degli stessi, impianto di terra comprese i particolari tecnici dello

stesso, l'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza di ogni singola attrazione. Inoltre dovrà essere presentata la verifica delle linee di distribuzione di alimentazioni alle singole attrazioni

- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità per il periodo in cui si svolgerà la manifestazione e della ricevuta del pagamento del premio qualora la prima scadenza della polizza sia superata, dalla quale si evinca il rinnovo.
- Copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato ossia di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
- Idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici dell'attrazione (disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi)
- Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- Le attrezzature di sicurezza in possesso dell'attrazione.
- Dichiarazione sulle risultanze dell'ultima verifica effettuata estrapolata dal libretto dell'attività nel quale devono essere riportate, a cura del gestore, gli esiti su ciò che è stato rilevato.
- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione (redatti in lingua italiana)
- copia del libretto dell'attività
- esiti delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto delle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996.

Il progetto e l'allegata documentazione sopra riportata dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva e dalla planimetria, **entro il 5.09.2025**.

Nella seconda seduta, che di norme deve svolgersi il giorno prima dell'inizio della manifestazione, la Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo procede al sopralluogo presso l'area interessata. Prima del sopralluogo, i titolari di concessione o i loro tecnici di riferimento dovranno presentare:

- La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività che deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al punto precedente, qualora sia il gestore dell'attività a sottoscriverlo, lo stesso deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante
- Le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dall'impresa installatrice degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico.

A seguito della effettiva installazione delle attrazioni, la Commissione di vigilanza effettuerà il sopralluogo ai fini del rilascio del prescritto parere.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo.

Pertanto nessuna attrazione in assenza di detto parere potrà essere autorizzata all'esercizio salvo il caso in cui la stessa Commissione rimandi all'Amministrazione Comunale le opportune valutazioni in merito.

Si precisa inoltre che l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della pratica allo sportello SUAPE.

9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro **il giovedì antecedente la Sagra (ossia entro il 25.09.2025)**, la concessione decade.

Eventuali rinunce parziali o totali all'installazione delle attrazioni, dovranno essere comunicate dai titolari al Comune entro **il 25.08.2025**.

La mancata comunicazione nei termini suddetti di eventuali rinunce all'installazione delle attrazioni determinerà, l'obbligo del pagamento, da parte dei titolari, della quota di partecipazione. La rinuncia dovrà essere motivata e comunicata tempestivamente, in caso contrario si perderà l'anzianità acquisita.

10 PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di esercizio.
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri) con le limitazioni di cui all'art. 16.

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente sarà escluso dalla manifestazione nei due anni successivi e inoltre sarà azzerato il punteggio di anzianità.

In caso di inottemperanza alle disposizioni sin qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo e inoltre sarà azzerato il punteggio di anzianità.

È vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di spazi senza preventiva autorizzazione del Comune.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Lo spazio concesso non deve rimanere incustodito.

L'assenza senza giustificato motivo comporterà la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

Costituisce occupazione abusiva l'occupazione del posteggio senza titolo autorizzativo e/o senza titolo di pagamento della quota di partecipazione; in tal senso e, sempre che non pregiudichi i diritti di terzi, sarà comminata una sanzione pari al triplo dell'importo complessivo dovuto e si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento;

In caso di occupazione di posteggi già attribuiti ad altri operatori, si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento e all'esclusione dalla sagra per due anni.

11 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

È vietata ogni forma di sub-concessione; in caso di violazione della prescrizione, la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub-concessionario saranno esclusi da ogni forma di concessione del suolo pubblico per almeno tre anni e perderanno definitivamente il punteggio acquisito per anzianità.

Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le tre successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

12 SOSTITUZIONI, CAMBI E RINUNCE.

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. Con la sostituzione si conserva il punteggio per anzianità, con il cambio no, trattandosi di attrazione differente.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione (**ossia entro il 25.08.2025**) al protocollo del Comune. Il Responsabile competente provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima categoria dell'attrazione, salvo mancanza di spazi idonei. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, entro i termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi (certificato medico rilasciato da struttura pubblica, grave lutto familiare), l'esercente perde il punteggio acquisito per l'anzianità di presenza.

In occasione della sagra di Santa Greca di settembre per le attrazioni novità il mancato pagamento di quanto previsto all'art. 7 entro il termine dei 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione (**ossia entro il 25.08.2025**) verrà considerato come rinuncia alla partecipazione e si provvederà a fare nuova assegnazione secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà tutto il punteggio acquisito.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni ufficialmente ammesse all'organico del parco dichiari e dimostri, mediante idonea documentazione, di non poter partecipare alla manifestazione a causa di gravi danni subiti dalla propria attrazione per effetto di atti vandalici imputabili a terzi, è concessa, in via eccezionale, la possibilità di sostituire la suddetta attrazione con un'altra di analoga tipologia. L'attrazione sostitutiva dovrà essere tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'inizio della manifestazione (ossia entro il 26.10.2025), inserita nella licenza di esercizio del concessionario da presentarsi allo sportello SUAPE.

Resta in tal caso confermato il mantenimento del punteggio maturato per anzianità. La attrazione sostitutiva dovrà comunque rispettare i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa.

13 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi, secondo le disposizioni dettate dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti indicate all' art. 23 del Regolamento Comunale. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione per il decoro dell'area stessa.

È vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario il ripristino dello stato dei luoghi.

Il gestore dell'attrazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico-sanitarie, sicurezza dell'esercizio etc.), esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose.

Gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza; dovranno essere scrupolosamente rispettate le condizioni inserite nella licenza d'esercizio. Tutte le attrazioni ammesse dovranno essere installate nella loro interezza estetica, comprensive di facciate decorative, pedane, rivestimenti e ogni elemento scenografico previsto, per l'intera durata dell'evento. Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la penalizzazione nel punteggio di anzianità maturato pari a punti 1.

Le attrazioni dovranno essere completamente installate entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, pena la decadenza della concessione.

È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Le attrazioni dovranno sospendere l'attività sonora durante lo svolgimento delle cerimonie religiose più significative.

L'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà in ogni caso essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni, al D.P.C.M. 16.04.1999, n° 215 e alle Direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale al fine di non arrecare disturbo agli atti di devozione dei fedeli che si trovano nel vicino santuario. Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

In caso di violazione del presente articolo, commesse durante l'attività, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione per i successivi tre anni.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile il cartello fornito dall'Amministrazione indicante il numero di posteggio.

I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. esibire la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione a richiesta degli organi di controllo;
2. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
3. ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;
4. rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Patrizia Saba – Responsabile del IV Settore – servizio Attività produttive. Telefono 070-9667039 -MAIL: psaba@comune.decimomannu.ca.it

15. PUBBLICITÀ

Il presente avviso con la relativa modulistica potrà essere scaricato e compilato dal sito www.comune.decimomannu.ca.it.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti e raccolti, dei quali il Comune di Decimomannu entrerà in possesso nell'ambito del procedimento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto disposto dall'Informativa sulla Privacy allegata al Bando quale parte integrale e sostanziale che dovrà essere allegata all'istanza e firmata per accettazione.”.

Decimomannu, lì 27.06.2025

Il Responsabile del IV Settore

Ing. Patrizia Saba

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo)